

N. R.G. 993/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **993/2019** promossa da:

INDUSTRIA MOLITORIA DENTI SRL (C.F. 01339070359), con il patrocinio dell'avv. FORNACIARI MARCO, elettivamente domiciliata in VIA DANUBIO 13 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. FORNACIARI MARCO

ATTRICE

contro

GCC SRL (C.F. 02491170391), con il patrocinio dell'avv. LONGANESI CARLO, elettivamente domiciliata in VIA ARMANDO DIAZ 47 48121 RAVENNA presso il difensore avv. LONGANESI CARLO

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Industria Molitoria Denti s.r.l. ha promosso il presente giudizio nei confronti di GCC s.r.l. per fare accertare e dichiarare l'annullabilità del lodo arbitrale d'appello n. 8 emesso dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova in data 13/12/2018, con il quale, in riforma del lodo di primo grado, l'odierna attrice era stata dichiarata inadempiente relativamente alle obbligazioni assunte con due contratti di compravendita stipulati nell'anno 2016, con i quali aveva acquistato da GCC s.r.l. 3.600 tonnellate di grano tenero e 1.800 tonnellate di frumento tenero.

Il predetto lodo arbitrale d'appello, di natura irrituale, sarebbe annullabile per i seguenti motivi:

- la formazione della volontà degli arbitri sarebbe viziata da una falsa rappresentazione della realtà, in quanto gli arbitri avrebbero erroneamente ritenuto che il 24/08/2017 fosse stato ricevuto e scaricato un autotreno di grano dall'attrice, e che il 25/08/2017 fossero stati caricati dalla convenuta due ulteriori camion di grano, rifiutati dall'attrice;
- gli arbitri non si sarebbero attenuti alle regole imposte dalle parti come condizioni di validità del lodo, in quanto avrebbero concesso alla convenuta un termine per la produzione di documenti non previsto dal regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.

In via subordinata l'attrice chiede che venga accertato e dichiarato l'inadempimento, da parte di GCC s.r.l., alle obbligazioni di consegna della merce assunte con i predetti contratti di compravendita, con condanna della convenuta alla corresponsione delle somme di cui era stata riconosciuta debitrice con il lodo di primo grado, e con dichiarazione che nessuna somma era dovuta dall'attrice alla convenuta.

GCC s.r.l. si è costituita in giudizio, contestando integralmente la fondatezza della domanda attorea principale e l'ammissibilità di quella proposta in via subordinata, e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di € 7.214,39, oltre a interessi, di cui GCC s.r.l. era stata riconosciuta creditrice dall'impugnato lodo arbitrale d'appello (per spese di



dirottamento camion, interessi per ritardato pagamento e spese del procedimento arbitrale d'appello).

Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.

La domanda proposta in via principale dalla società Denti è del tutto priva di fondamento.

Dalla lettura dell'impugnato lodo arbitrale di appello emerge infatti che gli arbitri non hanno affatto posto a fondamento della decisione di secondo grado la circostanza dell'effettuazione di una consegna di grano all'attrice il giorno 24/08/2017, sia perché il 24/08/2017 viene indicato nel lodo come data di caricazione del camion, e non come data di consegna della merce (*"Nella stessa data (24/08) GCC provvede alla caricazione di un primo autotreno (DDT 9593 per T. 30,48) che viene regolarmente ricevuto e scaricato"*), sia perché la decisione arbitrale si fonda in realtà su una proroga dei termini di consegna concordata dalle parti il 24/08/2017 e ulteriormente accettata dal compratore con la scaricazione del suddetto camion, indipendentemente dalla data di quest'ultima (*"È indubitabile, come correttamente rilevato dal Lodo di prima istanza, che con gli accordi del 24/08 il Venditore è stato rimesso in termini per le consegne. È altrettanto indubitabile, come correttamente rilevato dal Lodo di prima istanza, che, scaricando il primo camion, il Compratore ha accettato l'estensione dei termini di consegna"*).

Quanto agli ulteriori due camion di grano, rifiutati dall'attrice il 25/08/2017, va osservato che la circostanza di tale rifiuto è del tutto pacifica, e che tale circostanza rende almeno in parte irrilevante quella dell'effettiva caricazione o meno dei suddetti due camion da parte della convenuta; tale caricazione trova comunque riscontro nei due d.d.t. emessi in data 25/08/2017, esibiti da GCC s.r.l. su richiesta del collegio nel corso del procedimento arbitrale, e in ogni caso non è stata fornita alcuna prova della falsa rappresentazione della realtà in cui il collegio sarebbe incorso relativamente alla caricazione dei due camion in questione.



Il collegio arbitrale, insomma, non è incorso in alcun errore di fatto, e comunque gli errori di fatto prospettati dall'attrice appaiono privi del carattere di essenzialità richiesto dall'art. 1428 c.c. ai fini dell'annullabilità del lodo impugnato, mentre sono del tutto irrilevanti eventuali errori di giudizio commessi dagli arbitri.

Sul punto va ricordato che *“nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per “errores in iudicando”, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante (Sez. 1, Sentenza n. 7654 del 16/05/2003; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014)”* (Cass. 18/05/2021 n. 13522).

Il collegio arbitrale non è incorso nemmeno in violazioni di regole procedurali, non essendo ravvisabile – contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice – una violazione dell'art. 29 del regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova nell'avvenuta acquisizione dei summenzionati d.d.t. del 25/08/2017.

L'art. 29 del predetto regolamento assegna infatti alla parte appellante un termine di 30 giorni dalla data della richiesta di appello per inoltrare alla Camera Arbitrale una memoria contenente i motivi di appello e la documentazione giustificativa dell'appello proposto, ma non vieta al collegio arbitrale di richiedere d'ufficio l'esibizione di ulteriore documentazione.



In ogni caso l'art. 808-ter c.p.c. dispone che il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente non per qualsiasi irregolarità procedurale, ma solo “*se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo*”; e nel caso in esame la clausola compromissoria si limita a prevedere l'esperimento di un arbitrato irrituale “*in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare*”, senza indicare l'osservanza di alcuna particolare regola come condizione di validità del lodo.

La domanda proposta dall'attrice in via subordinata è palesemente inammissibile, perché richiede sostanzialmente al Tribunale di procedere ad un totale riesame della controversia e ad un nuovo giudizio di merito, come se il suddetto arbitrato non fosse mai stato esperito.

Merita pieno accoglimento, pertanto, la domanda riconvenzionale proposta da GCC s.r.l., in quanto fondata su un valido lodo arbitrale irrituale, come tale avente efficacia di contratto tra le parti, e quindi idoneo a giustificare la pretesa di pagamento delle somme di cui l'odierna convenuta viene riconosciuta creditrice dal medesimo lodo, pari a complessivi € 7.214,39.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Non si ravvisano i presupposti per una condanna dell'attrice al risarcimento di danni *ex art. 96 c.p.c.*

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:

- 1) respinge la domanda principale proposta da Industria Molitoria Denti s.r.l.;
- 2) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attrice in via subordinata;
- 3) condanna Industria Molitoria Denti s.r.l. al pagamento in favore di GCC s.r.l. della somma di € 7.214,39, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
- 4) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in € 237,00 per anticipazioni ed € 3.600,00 per compenso professionale, oltre a



rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., ed oltre alle spese già liquidate con l'ordinanza ingiuntiva del 18/10/2019;

5) respinge la domanda di risarcimento *ex art.* 96 c.p.c. proposta dalla convenuta.

Così deciso in Ravenna, il giorno 22/06/2022.

Il Giudice

(dott. Massimo Vicini)

Arbitrato in Italia

